

# CAMERA DEI DEPUTATI

## XIV LEGISLATURA

### Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) Resoconto di giovedì 3 novembre 2005

*Giovedì 3 novembre 2005. - Presidenza del presidente della VI Commissione Renzo PATRIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

#### **Disposizioni per la tutela del risparmio.**

**C. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Renzo PATRIA, *presidente*, comunica che nello stampato del progetto di legge in esame devono intendersi apportate le seguenti correzioni, conseguenti a meri refusi tipografici: a pagina 5, all'articolo 1, nell'articolo 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 4 del testo approvato dal Senato risulta modificato rispetto al comma 3 del testo approvato dalla Camera, nel senso che in luogo delle parole: «In aggiunta a quanto disposto dal comma 2» devono leggersi le seguenti: «in aggiunta a quanto disposto dal comma 3»; a pagina 24, all'articolo 9, comma 1, lettera *c*), del testo approvato dal Senato, in luogo delle parole: «di cui alla lettera *a*)» devono leggersi le seguenti: «di cui alla lettera *b*)».

Michele ZUIN (FI) esprime il proprio dissenso rispetto alle considerazioni svolte da alcuni deputati di opposizione nel corso della seduta di ieri, evidenziando come il testo in esame appaia nel complesso condivisibile. Rileva inoltre come risulti contraddittorio sostenere che il provvedimento giunge in grave ritardo rispetto alle esigenze della tutela del risparmio, laddove proprio i gruppi di opposizione pongono in essere iniziative ostruzionistiche che rallentano l'andamento dei lavori parlamentari.

Sottolinea quindi tutti gli importanti elementi previsti dal provvedimento a tutela dei risparmiatori, introducendo nella disciplina societaria controlli più stringenti ed efficaci che l'opinione pubblica richiede con forza. Richiama al riguardo il contenuto dell'articolo 18, il quale rafforza il ruolo dei revisori dei conti, garantendone più efficacemente l'autonomia, nonché le previsioni di cui agli articoli da 30 a 40, che introducono nuove norme incriminatrici a tutela del risparmio e rendono più severe le sanzioni relative a numerose fattispecie penali già vigenti. Contesta inoltre i rilievi di legittimità costituzionale espressi soprattutto dal deputato Grandi con riferimento all'articolo 19, nonché l'ipotesi secondo la quale norma sarebbe stata predisposta dalla maggioranza in termini tali da renderla praticamente inattuabile, ritenendo invece che la disposizione, la quale mira a riportare in ambito pubblicistico la proprietà della Banca d'Italia, sia pienamente condivisibile e debba trovare rapida applicazione. Per tali ragioni, ed in considerazione dell'urgenza di dare risposta alle questioni relative alla tutela del risparmio, auspica che l'opposizione converga sul testo del provvedimento, al fine di favorire la rapida approvazione dell'intervento legislativo.

Nicola CRISCI (DS-U) esprime innanzitutto il proprio disappunto rispetto al risultato deludente conseguito con il provvedimento in esame, sul quale vi era grande attesa da parte dei risparmiatori e degli operatori del settore; a questa debolezza dal punto di vista dei contenuti si aggiunge il ritardo dell'intervento normativo, determinato dal lungo e laborioso *iter* parlamentare. Rileva come le

modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato siano assai peggiorative rispetto al testo approvato dalla Camera; in particolare, il testo licenziato dal Senato appare a suo avviso fortemente contraddittorio e caratterizzato da notevoli arretramenti. Si sofferma quindi, in particolare, sulla normativa in materia di depositi bancari giacenti, tema che meritava un'attenta disciplina - sulla quale peraltro la Camera dei deputati si era a lungo soffermata - e che invece è stata eliminata attraverso la soppressione da parte del Senato dell'articolo 14. Al riguardo, ricorda che tale disciplina consentiva la devoluzione dei depositi giacenti presso le banche in favore di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori, sebbene parte delle somme in questione fossero destinate anche all'assolvimento di altre funzioni, quali il finanziamento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La soluzione elaborata nel corso dell'esame in prima lettura, grazie ai contributi della maggioranza e dell'opposizione, consentiva di rispondere alle esigenze di tutela dei risparmiatori, laddove la disposizione in materia introdotta nel testo del disegno di legge finanziaria per il 2006, fornisce invece una soluzione lacunosa e inadeguata, che appare poco rispettoso del lavoro svolto in prima lettura dalle Commissioni e delle esigenze di tutela dei risparmiatori.

Sotto altro profilo, segnala quindi la disposizione recata dall'articolo 19, relativa all'assetto della Banca d'Italia, ritenendo che la soluzione ivi prospettata sia del tutto insoddisfacente, in particolare laddove si prevede che, sin dal momento dell'entrata in vigore della legge - ancorché il trasferimento delle quote di partecipazione delle banche azioniste in favore dello Stato non sia completato - i diritti di voto relativi alle predette quote siano automaticamente sospesi ed esercitati dallo Stato. Tale soluzione, definita unilateralmente dalla maggioranza, in assenza di ogni convergenza con l'opposizione, sembra inoltre sollevare notevoli dubbi di legittimità costituzionale.

Roberto PINZA (MARGH-U) esprime preliminarmente forti perplessità per le dichiarazioni recentemente rese dal Ministro dell'economia e delle finanze, secondo cui il provvedimento in esame dovrebbe essere approvato senza modifiche, salvo apportarvi correzioni nell'ambito delle legge finanziaria. Ritiene infatti che tale impostazione corrisponda ad una logica schizofrenica, secondo la quale si apportano modifiche continue a parti essenziali dell'ordinamento giuridico, le quali dovrebbero invece rimanere immutate per lunghi periodi, anche alla luce dell'esperienza dei paesi più avanzati, rischiandosi in tal modo di pregiudicare la chiarezza e la funzionalità dell'intero sistema.

Passando al contenuto dei progetti di legge in esame, rileva come il Senato abbia compiuto notevoli passi indietro rispetto al testo approvato dalla Camera, soprattutto per quanto riguarda le norme relative alla disciplina del diritto societario. A questo riguardo ricorda che l'ispirazione alla quale si era riferita la Camera nell'esaminare tali questioni era quella di rispettare le conclusioni cui era giunta l'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio svolta congiuntamente dalle competenti Commissioni parlamentari, dalla quale era emersa l'esigenza di rafforzare il sistema dei controlli interni ed esterni alle società, ritenendosi che lo strumento più efficace per evitare il ripetersi dei recenti scandali finanziari fosse quello di incrementare l'efficacia dell'azione degli organi chiamati a vigilare più da vicino sull'attività delle società stesse. In tale ottica si era ritenuto di incrementare l'autonomia del collegio sindacale e dei revisori rispetto alle maggioranze di controllo, onde evitare che essa possa esercitare influenze negative sull'efficacia dei controlli svolti. A tale proposito, sebbene non fosse stata accolta l'idea, da lui stesso propugnata anche in un'apposita proposta di legge, di demandare la nomina dei revisori ad un'autorità indipendente, si era previsto che sulla delibera di nomina della società di revisione fosse acquisito il parere vincolante del collegio sindacale, assunto all'unanimità. Al contrario, il Senato ha di fatto svuotato tali previsioni, eliminando, all'articolo 18, la prescrizione dell'adozione del parere all'unanimità dei componenti del collegio, e sopprimendo il carattere vincolante del parere stesso. Alla luce di tali modifiche appare quindi evidente come venga mantenuta la possibilità, per le maggioranze societarie, di nominare in piena autonomia il revisore, consentendo di perpetuare le pratiche distorte che si sono finora registrate in tale materia. Un ulteriore arretramento rispetto agli

equilibri raggiunti alla Camera è rappresentato dalla cancellazione delle norme, contenute nello stesso articolo 18, che tendevano ad escludere lo svolgimento, da parte delle società di revisione, di funzioni di consulenza, dalle quali possono derivare conseguenze negative per l'indipendenza di giudizio degli stessi revisori; in questo campo il Senato ha ripristinato al possibilità, per le medesime società, di svolgere funzioni di assistenza legale in favore delle società oggetto di revisione, che appaiono del resto estranee all'ambito proprio di attività dei revisori medesimi. Inoltre, è stato previsto un allungamento del termine massimo di durata dell'incarico di revisione, mantenendo esclusivamente l'obbligo di sostituire il soggetto responsabile della revisione nel caso di rinnovo dell'incarico. Per quanto riguarda le questioni relative alla disciplina dei conflitti di interesse nell'ambito del settore creditizio ricorda come il presidente della Commissione Attività produttive, Tabacchi, avesse sostenuto la tesi, risultata prevalente nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, secondo la quale l'erogazione del credito da parte delle banche in favore di esponenti degli stessi enti creditizi sia in assoluto ammissibile, sia pure entro limiti precisi, che erano stati individuati dalle previsioni contenute nell'articolo 8, nel testo approvato dalla Camera, rilevando come il Senato abbia, al contrario, sconvolto anche tale impostazione, riaprendo la possibilità di concedere credito a tali soggetti. Per quanto riguarda le questioni relative all'assetto delle autorità di vigilanza, ricorda come l'impostazione di base, da lui stesso propugnata, alla quale si era originariamente ispirata la Camera nell'esame dei provvedimenti fosse quella di rivedere il riparto di competenze tra tali autorità sulla base del criterio funzionale, superando la situazione attuale, che vede una sovrapposizione di funzioni tra le medesime autorità in base alla natura dei soggetti vigilati. Alla luce di tale impostazione le soluzioni individuate alla Camera, sebbene perfettabili sotto alcuni profili, risultavano a suo giudizio abbastanza convincenti, mentre, anche in questo caso, le decisioni assunte dal Senato contribuiscono a rendere ancora più confuso ed illogico il quadro ordinamentale in materia. In particolare, ritiene che l'altro ramo del Parlamento si sia preoccupato esclusivamente di mantenere intatti gli equilibri di potere attuali e di salvaguardare alcuni, specifici interessi. Per quanto riguarda specificamente il riassetto della Banca d'Italia previsto dall'articolo 19, pur riconoscendo la difficoltà ad affrontare una questione che è oggettivamente assai complessa, e pur tenendo conto che l'attuale assetto normativo non appare ottimale, sottolinea come la soluzione individuata al Senato risulta la peggiore possibile, non essendo comprensibili gli obiettivi sottesi alla previsione della normativa, che rischia di costituire un incentivo alla classe politica ad intervenire in modo improprio sull'autonomia ed indipendenza della Banca d'Italia. Ritiene, al contrario, che occorra individuare soluzioni adatte a salvaguardare tale autonomia, superando l'assetto attuale e prevedendo che le quote di partecipazione alla stessa Banca siano affidate ad una fondazione di diritto pubblico, che assicuri la migliore tutela rispetto ad ogni eventuale ingerenza impropria. In tale contesto esprime forti perplessità anche relativamente all'esproprio forzato a favore dello Stato delle quote di partecipazione della Banca attualmente detenute da soggetti privati operato dal comma 9 dell'articolo 19, rilevando come tale previsione, oltre ad apparire sotto certi aspetti arcaica, rischi di esporsi a rilievi di legittimità costituzionale, soprattutto laddove il valore delle quote è definito *a priori* sulla base delle disponibilità esistenti presso il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, nonché in quanto l'esercizio dei diritti di voto relativi alle medesime quote è direttamente attribuito allo Stato prima ancora del trasferimento. Notevoli rilievi critici possono inoltre essere espressi con riferimento al comma 6 dell'articolo 19, in quanto la collegialità che si vorrebbe introdurre nell'ambito della Banca d'Italia attraverso la previsione di un parere del Direttorio sui provvedimenti adottati dal Governatore, appare del tutto fittizia, considerato il carattere consultivo e non vincolante del coinvolgimento del Direttorio stesso. Rileva inoltre la carenza di ogni disposizione di natura transitoria, volta a chiarire l'applicabilità delle norme recate dall'articolo 19 fino al completamento del riassetto organizzativo della Banca d'Italia.

Sottolinea inoltre come la disposizione di cui all'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, la quale sterilizza i diritti di voto relativi alle azioni eccedenti il 30 per cento del capitale detenute dalle fondazioni bancarie nelle banche conferitarie, risulti sotto molti aspetti

incomprensibile, e comunque priva di senso giuridico; ricorda infatti come il testo attuale dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999 preveda, a partire dal 1° gennaio 2006, la perdita del controllo delle medesime fondazioni sulle banche, stabilendo la possibilità, per l'autorità vigilante, di procedere alla vendita delle partecipazioni in misura tale da assicurare la perdita del controllo stesso. La soluzione individuata dal Senato appare invece del tutto arbitraria, vietando, da un lato, l'esercizio del diritto di voto oltre una determinata soglia percentuale, ed eliminando al contempo l'obbligo di dismissione delle partecipazioni detenute dalle fondazioni, facendo sorgere il dubbio che essa sia semplicemente volta a salvaguardare talune situazioni particolari. Ritiene dunque, nel complesso, che, nonostante alcuni, limitatissimi aspetti positivi, sui quali il proprio gruppo non mancherà di esprimere il proprio voto positivo, il provvedimento sia tardivo ed assolutamente lacunoso, non corrispondendo in alcun modo alle esigenze reali del paese e dei risparmiatori. In tale ottica, pur essendo comprensibile la volontà dei gruppi politici di maggioranza di approvare comunque il testo attuale, quantomeno per dar mostra di aver compiuto una riforma importante, non ritiene possibile in buona fede difendere gli errori compiuti dal Senato e sostenere la bontà complessiva del testo in esame.

Francesco TOLOTTI (DS-U), nel rilevare in via preliminare come l'*iter* al Senato si sia concluso con la definizione di un testo assai deludente, osserva che le soluzioni individuate in quella sede appaiono assai lontane dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio svolta dalle Commissioni riunite dei due rami del Parlamento. Appare inoltre criticabile anche il metodo ipotizzato per l'approvazione del provvedimento: pur prescindendo dalla possibilità, preannunciata da un esponente del Governo, che su di esso venga posta la questione di fiducia, sembra comunque evidente la volontà della maggioranza di non apportare modifiche al testo, senza approfondire adeguatamente, in ragione dei ristretti tempi di esame, gli importanti temi affrontati dall'intervento legislativo consentiti. Nel merito, si sofferma quindi su talune disposizioni, sulle quali l'intervento del Senato deve ritenersi peggiorativo rispetto al testo licenziato dalla Camera. Osserva innanzitutto come si debba registrare uno svilimento delle misure precedentemente poste a tutela e a garanzia dei risparmiatori: il quadro delineato definisce, in materia di *corporate governance*, un sistema che indebolisce la trasparenza e la rappresentatività delle minoranze, a discapito, peraltro, della credibilità del sistema e dei mercati finanziari italiani. Con riferimento al nuovo assetto della Banca d'Italia ed al sistema delle Autorità indipendenti, rileva come le norme introdotte al Senato dimostrino lo scacco subito dall'Esecutivo nei suoi rapporti con la Banca d'Italia, mentre, di converso, la figura del Governatore appare vincente. In proposito, rileva inoltre come, nel riorganizzare il sistema delle Autorità indipendenti, la maggioranza abbia dato prova di scarso coraggio, limitandosi, con lievi correttivi, a confermare la normativa vigente, perdendo così l'occasione di delineare un quadro efficiente e funzionale, che avrebbe dovuto invece rappresentare il cuore dell'intervento normativo. Concludendo, osserva quindi come, anche in questa occasione, la maggioranza si sia limitata ad approvare una normativa di carattere demagogico, che non detta le regole necessarie a garantire la trasparenza del sistema finanziario, con evidente pregiudizio per i risparmiatori e per la crescita economica del Paese.

Sergio GAMBINI (DS-U), nello svolgere in via preliminare alcune considerazioni di carattere generale, ricorda come l'*iter* dei progetti di legge in esame sia stato preceduto da una approfondita indagine conoscitiva, che ha visto l'approvazione a larga maggioranza di un documento conclusivo che individuava talune risposte alla crisi dei mercati finanziari. L'esame alla Camera del provvedimento è stato quindi caratterizzato, in origine, dalla collaborazione e dalla ricerca di punti di convergenza tra maggioranza e opposizione, al fine di porre riparo ad una situazione di emergenza. Soluzioni condivise, nonostante l'emergere di dissensi già nel corso dell'esame in prima lettura, erano quindi rinvenibili, nel testo allora approvato, in materia di *corporate governance*, di sistema dei controlli societari, nonché sui temi dei conflitti di interesse. Benché, con riguardo ad alcune problematiche - ad esempio, le norme in materia di falso in bilancio - la posizione

dell'opposizione sia stata di fermo dissenso, il provvedimento aveva comunque conservato un'impostazione condivisa ed era sorretto dalla comune intenzione di dare risposte adeguate ai problemi manifestatisi. Al Senato, invece, la maggioranza, che pure avrebbe potuto mantenere un dialogo aperto con l'opposizione, ha scelto la via politica di modificare il testo licenziato dalla Camera nelle parti che più testimoniavano l'intesa *bipartisan*. Tale svolta politica appare ancor più grave se raffrontata alle note vicende finanziarie dei mesi estivi, che in qualche modo confermavano la giustezza delle scelte operate alla Camera e che, anzi, sarebbe stato opportuno rendere ancor più incisive. Al contrario, il Senato ha reso meno efficaci quelle disposizioni che davano adeguata risposta a quelle problematiche che si sono nel frattempo evidenziate nel corso delle vicende che hanno recentemente interessato i mercati finanziari. Particolarmente esemplificative di questo orientamento appaiono le modifiche apportate in materia di organi di amministrazione e di controllo ove, ad esempio, si è previsto che le elezioni alle cariche sociali debbano svolgersi con votazioni a scrutinio segreto. Tale previsione, tanto più grave alla luce delle vicende estive, renderà assai disagiata per le Autorità di vigilanza l'accertamento dell'esistenza di operazioni di concerto o di patti occulti aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, a discapito della trasparenza dei mercati finanziari.

Segnala quindi il disposto dell'articolo 2 che, nel caso di irregolarità commesse dagli amministratori, limita notevolmente le facoltà di denuncia al tribunale da parte del collegio sindacale, riducendo in tal modo il livello di trasparenza del mercato ed indebolendo il ruolo di tale organo di controllo, in distonia con le soluzioni adottate in materia da molti Paesi avanzati. Rileva inoltre come l'articolo 5 renda più difficoltoso l'esercizio della facoltà di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea da parte di minoranze qualificate, mediante l'introduzione di limiti temporali che ne rendono pressoché impossibile l'esercizio, ledendo in tal modo le prerogative delle minoranze nonché l'efficacia dei presidi di controllo endosocietari. Con riferimento alle disposizioni di maggior rilievo, esprime perplessità in ordine alla disciplina recata dall'articolo 8, come novellato dal Senato, in materia di concessione di credito da parte delle banche in favore di propri azionisti. Infatti l'aver rimesso al potere regolamentare della Banca d'Italia la definizione delle condizioni per l'esercizio delle attività di rischio appare in netto contrasto con gli eventi verificatisi nel corso dell'estate, dai quali si evince invece la necessità di meccanismi e strumenti di controllo certi e predefiniti in materia. Manifesta quindi perplessità in ordine alla soppressione dell'articolo 7, recante la disciplina delle operazioni con parti correlate, il cui contenuto è confluito in altro provvedimento, ma con effetti sicuramente depotenziati. Con riferimento alla normativa, di cui all'articolo 10, in materia di conflitti di interessi nelle prestazioni dei servizi di investimento, rileva come la disposizione, come modificata dal Senato, risulti meno efficace ed incisiva di quella delineata dalla Camera, laddove attribuisce il potere di definire le situazioni che possono dar vita ai conflitti di interesse alla Banca d'Italia piuttosto che alla Consob. La disposizione, inoltre, non prevede più alcun obbligo di separazione societaria nella prestazione di servizi di investimento, che era stata introdotta a seguito di emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, riprendendo analoghe soluzioni previste dalla più recente normativa statunitense. Rileva quindi come la medesima impostazione sia riscontrabile anche all'articolo 11, laddove si consente agli investitori professionali, di non garantire la solvenza dell'emittente dei titoli nel caso di presentazione del prospetto informativo, limitando in ogni caso ad un anno l'efficacia temporale della garanzia eventualmente prestata. Si sofferma quindi sulle disposizioni recate dall'articolo 18, che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, attenuano i vincoli imposti alla prestazione, da parte delle società di revisione, di servizi di consulenza, risultando in tal modo non più rispondente alla normativa comunitaria in materia. Con riferimento all'organizzazione ed alle competenze delle Autorità indipendenti, ricorda come il testo approvato in prima lettura dalla Camera, per quanto delineasse solo in linea tendenziale un sistema articolato per funzioni piuttosto che per soggetti, conteneva tuttavia una sostanziale tripartizione delle Autorità in ragione delle funzioni esercitate. In particolare, la garanzia della trasparenza del mercato veniva affidata alla Consob, la tutela della concorrenza alla Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato, mentre le competenze in

materia di stabilità venivano demandate alla Banca d'Italia, alla COVIP e all'ISVAP. Per effetto delle modifiche apportate dal Senato agli articoli 25 e 26, è invece scomparsa ogni traccia della precedente impostazione funzionale, riconsegnando le principali competenze nelle mani della Banca d'Italia, nonostante la scarsa efficacia dimostrata dall'attuale sistema di vigilanza. Fa quindi presente come anche gli strumenti di tutela dei risparmiatori, recati dagli articoli 14 e 27, siano stati fortemente indeboliti: l'articolo 14, che prevedeva la devoluzione dei depositi giacenti al Fondo per la tutela dei risparmiatori danneggiati dagli scandali finanziari, è stato soppresso e trasfusa, in modo molto parziale, nell'articolo 46 del disegno di legge finanziaria, risultando pertanto ormai svuotato di efficacia l'articolo 27, che prevedeva la costituzione di tale Fondo. A ciò deve aggiungersi il disinteresse della maggioranza per l'introduzione nell'ordinamento delle norme in materia di *class action*, il cui esame è fermo da tempo presso il Senato. Con riferimento all'articolo 19, relativo agli assetti proprietari ed alla organizzazione della Banca d'Italia, rileva l'inadeguato approfondimento di una riforma che riveste uno straordinario rilievo ordinamentale. Tali considerazioni appaiono tanto più fondate ove si consideri che la soluzione prospettata non tiene conto delle osservazioni formulate sia dalla Banca centrale europea sia dal Fondo monetario internazionale, con particolare riferimento alle questioni relative alla collegialità delle decisioni della Banca d'Italia. Non condivide invece le posizioni critiche espresse dall'ABI in ordine alle modalità di trasferimento in favore dello Stato delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dagli enti creditizi, ricordando infatti come, in occasione del trasferimento delle quote di partecipazione azionaria detenute da privati nella Banca d'Inghilterra, non fu corrisposta alcun tipo di indennità. Ritiene in conclusione che molte delle osservazioni critiche formulate dai gruppi di opposizione siano in realtà condivise anche da numerosi esponenti della maggioranza, auspicando pertanto che le forze di governo abbiano il coraggio di modificare, in un rapporto costruttivo con l'opposizione, il testo, anche accettando la possibilità di un ulteriore esame del provvedimento da parte del Senato, in quanto solo in tal modo, sarà possibile pervenire alla definizione di un intervento legislativo in grado di rispondere alle reali esigenze di tutela del risparmio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, alla luce degli interventi svolti, che considera meritevoli della massima attenzione, sottolinea in primo luogo come, in questa fase del procedimento legislativo, non sia possibile intervenire ulteriormente, per ragioni di carattere regolamentare, sulla questione relativa all'eventuale trasferimento delle competenze in materia di tutela della concorrenza nel settore bancario, trattandosi di materia non affrontata né del testo approvato dalla Camera né da quello approvato dal Senato. Rileva peraltro come il Governo, nel corso dell'esame in Assemblea al Senato, non abbia espresso un parere contrario sugli emendamenti, presentati sia da esponenti di maggioranza sia da esponenti di opposizione, volti ad intervenire su tale problematica, anche in ragione del carattere di rilievo quasi costituzionale della materia, rimettendosi invece in merito alle determinazioni dell'Assemblea. Ricorda inoltre come tali emendamenti siano stati respinti di stretta misura, con 128 voti a favore e 120 voti contrari, a dimostrazione del fatto che una maggiore unitarietà di vedute da parte di tutte le forze politiche su questo aspetto avrebbe forse consentito di realizzare tale obiettivo. Per quanto riguarda la disciplina relativa ai depositi giacenti presso le banche, contenuta dall'articolo 14 del testo approvato dalla Camera dei deputati, sottolinea come, presso l'altro ramo del Parlamento, sia stato respinto un emendamento volto a rendere imprescrittibili i diritti scaturenti dai contratti di conto corrente bancario, che avrebbe impedito di utilizzare tali risorse per alimentare il Fondo per la tutela dei risparmiatori previsto dall'articolo 27, comma 2, e dall'articolo 46 del disegno di legge finanziaria, i quali consentono invece di assicurare adeguata tutela a tali soggetti. Si riserva quindi di svolgere ulteriori considerazioni in occasione dell'esame degli emendamenti, dichiarando la sua disponibilità a fornire in ogni momento tutti gli ulteriori chiarimenti che fossero eventualmente richiesti.

Renzo PATRIA, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, ritiene che l'esame preliminare del provvedimento possa fin d'ora considerarsi concluso, e che dunque la seduta

prevista per la giornata di domani possa essere sconvocata. Per quanto riguarda la successiva organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, rileva come, al di là delle valutazioni circa l'opportunità di modificare o meno il provvedimento, sia comunque necessario assicurare la conclusione dell'esame in sede referente entro la prossima settimana e garantire l'approvazione definitiva dell'intervento legislativo entro l'anno in corso. Informa inoltre che il sottosegretario Armosino sarà impegnata al Senato nelle giornate di lunedì e martedì prossimo, e che pertanto l'esame degli emendamenti dovrà essere svolto nelle giornate di mercoledì, giovedì ed, eventualmente, venerdì prossimi, concludendo entro tale data l'esame in sede referente. In tale prospettiva propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di lunedì 7 novembre, anche per assicurare ai gruppi tempi più ampi per la loro redazione.

Stefano SAGLIA (AN), *relatore per la X Commissione*, condivide le proposte del Presidente Patria.

Roberto PINZA (MARGH-U), concorda con la proposta del Presidente, osservando comunque come il proprio gruppo intenda presentare un limitato numero di emendamenti, al fine di concentrare la discussione sulle questioni di maggiore rilievo tecnico e politico.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) concorda anch'egli con proposta del Presidente, osservando come la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di lunedì risulti particolarmente opportuna, in quanto la predisposizione degli emendamenti rende necessario approfondire adeguatamente molti aspetti del provvedimento caratterizzati da grande complessità tecnica ed estrema delicatezza.

Le Commissioni concordano con la proposta del Presidente.

Renzo PATRIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.